

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 171

del 30.12.2006

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Ricorso ad istanza della Società Italiana Condotte d'Acqua Spa e nell'interesse della Società DEC Spa. Costituzione in giudizio e conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR Puglia – Bari notificato a questo Ente in data 22.12.2006 ad istanza della “Società Italiana per le Condotte D’Acqua S.p.A.” e nell’interesse della società “DEC S.p.A.” in proprio ed in qualità di mandante del costituendo raggruppamento fra le due società, per l’annullamento del bando di gara dei lavori per l’ampliamento del porto commerciale marittimo pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 ottobre 2006;

Considerato che l’odierno ricorso è sostanzialmente identico a quello notificato in data 16.11.2006, l’unica differenza consiste nel fatto che l’odierno ricorso è teso all’annullamento del bando di gara pubblicato il 20 ottobre 2006 e poi annullato e sostituito dalla pubblica amministrazione in via di autotutela;

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 in data 28.12.2006 del Responsabile dell’U.A. Affari Legali che, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell’11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), per analogia dei due ricorsi propone di resistere e costituirsi in giudizio, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Atteso che, sia le censure sollevate dinanzi al TAR Puglia – Bari - in merito alla procedura e conseguente provvedimento impugnato, sia la materia del contendere, risultano destituite di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto;

Ritenuto, per le motivazioni ut supra, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla “Società Italiana per le Condotte D’Acqua S.p.A.” e nell’interesse della società “DEC S.p.A.”, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di conferire l’incarico della difesa processuale all’Avv. Carlo Tangari, da Bari, per la evidente connessione con il precedente ricorso;

Visto l’art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l’art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l’incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all’Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via De Rossi n. 16, per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia - Bari dalla “Società Italiana per le Condotte D’Acqua S.p.A.” e dalla società “DEC S.p.A.” c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.

- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.